

Comune di ORVIETO

Provincia di TERNI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 22/09/2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 30.07.2015

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29.04.2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 31. Poteri del Comune
Art. 32. Accertamento
Art. 33. Sanzioni
Art. 34. Riscossione
Art. 35. Interessi
Art. 36. Rimborsi
Art. 37. Somme di modesto ammontare
Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore
Art. 40. Clausola di adeguamento
Art. 41. Disposizioni transitorie
Art. 42. Disposizioni relative ai versamenti

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B: Categorie di utenze non domestiche.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il Comune nella commisurazione della tassa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - 2b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - 3c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - 4d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - 5e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - 6f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - 1a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - 2b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - 3c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - 4d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- 5e) i rifiuti da attività commerciali;
- 6f) i rifiuti da attività di servizio;
- 7g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- 8h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 5.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

1a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

2b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

3c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

4d) i rifiuti radioattivi;

5e) i materiali esplosivi in disuso;

6f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

7g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

1a) le acque di scarico;

1b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

2c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

3d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo (TARI)

1. La TARI, in qualità di tributo, è applicata dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

3. Il comune provvede all'accertamento ed alla riscossione del tributo sui rifiuti. E' comunque facoltà dei comuni affidare le suddette attività al gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dall'art. 1, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In fase di misurazione dei rifiuti, le suddette attività saranno svolte esclusivamente dal gestore del servizio di raccolta e trasporto ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come previsto dal relativo contratto di affidamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze (cantine, garage, ecc..);

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

a) ad eccezione delle aree scoperte operative, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (in particolare: i balconi e le terrazze scoperte, i portici, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

c) locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

d) locali ed aree utilizzate direttamente dal Comune per fini istituzionali.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le utenze domestiche, il soggetto passivo è tenuto a presentare la "dichiarazione d'inizio". In mancanza della "dichiarazione d'inizio", la TARI viene applicata, con vincolo di solidarietà, ai componenti del nucleo familiare del soggetto passivo come definito al comma successivo, ai fini della tassa.

6. Il nucleo familiare, ai fini della TARI, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che con tali soggetti usano in comune i locali e le aree.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

1a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

2b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

3 Si intendono attività sportive quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle società sportive, associazioni sportive e dalle relative sezioni affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

4c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

5d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

6e) le aree *scoperte* impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

7f) le aree *scoperte* adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

8g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

In riferimento a locali e/o aree scoperte di tipo industriale, tali superfici sono individuate limitatamente alle porzioni sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi (impianti, macchinari e relativi spazi di manovra) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni.

In ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere. Ove risulti difficile determinare l'effettiva superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati, trova applicazione il successivo comma 4, del presente Regolamento.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

1a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

2b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

3c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati e con le modalità di cui all'articolo 3.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Descrizione	Riduzione
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti	45%

Elettrauto	35%
Caseifici e cantine vinicole	45%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	45%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici o eliografici	25%
Distributori carburante	15%
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25%
Ristoranti, pizzerie, rosticcerie	5%
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25%

N.B. Per eventuali categorie non elencate si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Le agevolazioni, che si esplicano in una decurtazione delle superfici ove vengono prodotti promiscuamente rifiuti speciali assimilati e non assimilati, vengono accordate a richiesta di parte, a conclusione della relativa istruttoria tecnica ed a condizione che l'interessato alleggi alla domanda planimetria dei locali ed idonea documentazione che attesti la descrizione ed il quantitativo dei rifiuti speciali (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) derivanti dall'attività esercitata distinti per codice CER e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi tramite soggetto abilitato.

6. La riduzione tariffaria viene applicata dalla data di richiesta e non dovrà essere ripetuta annualmente salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione della tariffa. il Gestore del Servizio effettuerà accertamenti a campione al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune o tramite il Gestore del Servizio comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 .

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e i costi relativi allo spazzamento e al lavaggio delle strade, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dalla relazione illustrativa redatti dal soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dall'ATI, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, e del tributo provinciale:

1a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

2b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche del Comune che supera i livelli obiettivo di RD previsti nel Piano di Ambito con le modalità e nelle dimensioni di cui alla deliberazione ATI n° 2 del 16.01.2013 in applicazione del comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999.

5. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della TARI iscritti nella categoria "UTENZE DOMESTICHE" e, se non iscritti al ruolo, coloro che hanno presentato la prima richiesta di iscrizione al ruolo, che conferiscono alle **Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta(CDR)**.

Per l'ottenimento dell'incentivo i cittadini interessati dovranno esibire, ogni volta che conferiranno rifiuti alle Stazioni ecologiche, la "*Tessera Sanitaria*" magnetica già in loro possesso. I componenti dello stesso nucleo familiare potranno utilizzare la tessera sanitaria personale, e i conferimenti (quantità ponderate) saranno sommati a quelli dell'intestatario della TARI.

Tale incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti alle stazioni ecologiche. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono così definiti:

RIFIUTO	COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE
Carta e cartone	1,0
Contenitori in vetro	0,5
Contenitori in plastica	1,0
Ingombranti non ferrosi (divani, tavoli, poltrone, sedie, persiane, tapparelle, ecc.)	0,1
Ingombranti ferrosi con l'esclusione di beni durevoli (TV, Computer, frigo, congelatori)	0,4
Legno e sfalci vegetali	0,2
RUP (pile, farmaci batterie auto e moto, oli da frittura, oli da motore, vernici)	1,0

L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute. L'incentivo, annualmente stabilito, verrà corrisposto in una unica soluzione, entro la prima fatturazione riferita all'esercizio successivo.

L'incentivo è definito nella misura di:

Euro **15,00** a chi conferisce **150 Kg** di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Euro **30,00** a chi conferisce **300 Kg** di rifiuti ponderati al 31/12 nell'anno di riferimento.

Le quantità conferite nell'anno, in difetto o in eccesso rispetto ai valori di soglia indicati, verranno computate per la successiva assegnazione dell'incentivo. Tale possibilità di cumulo sarà possibile per il periodo di tre anni.

Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione del 50% della parte variabile (fino ad un massimo di € 40,00) fino a 3 anni di età del bambino. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto della parte variabile della TARI, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (*relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento*), costituita da uno scontrino specifico ("parlante") o una fattura intestata al richiedente con un minimo di spesa pari a 150 euro. La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età.

Art. 15. Periodi di applicazione della TARI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della tariffa.
4. A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unita' immobiliare la tariffa viene applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Nel caso di immobili posseduti da unico occupante, purché non locati, in stato di ricovero permanente presso casa di cura, riposo o altri istituti di cura e ciò sia comprovato da apposita documentazione rilasciata dall'istituto ospitante, si applica unicamente la quota fissa.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti **2 (due) componenti**.

Per le utenze domestiche diverse da quelle di residenza anagrafica condotte da soggetti residenti nel Comune, il numero degli occupanti è **pari a 2 (due) componenti, salvo il caso in cui il soggetto passivo risulti essere unico occupante all'anagrafe del Comune di Orvieto (in tal caso il numero occupanti è pari ad 1)**.

4. In caso di **box, garage, cantine, magazzini** o locali di deposito posseduti singolarmente dall'occupante e, pertanto, non classificabili come "serventi" ovvero aventi di norma ubicazione ad indirizzo diverso dall'abitazione occupata, la tariffa applicata è pari alla quota fissa, **rapportata al numero degli occupanti, così come previsto al comma 3**.

5. In caso di ex Annessi agricoli dismessi ma ancora usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., a fini domestici, la tariffa applicata è pari a quella prevista dal precedente comma 4.

6. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Ai fini dell'applicazione della tariffa il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune compresi i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. **Il Comune rileva l'esatta composizione dei nuclei iscritti all'anagrafe alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.**

E' fatto obbligo di presentare al Comune denuncia di variazione per eventuali persone, non appartenenti al proprio nucleo familiare di residenza, che **modifica il numero degli occupanti l'abitazione** (conviventi, badanti, ecc..)

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione della tariffa;

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. (art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100% con un importo minimo di €. 12,00.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

7. Per le occupazioni o conduzioni di impianti (esempio stadio, palazzetto dello sport, ecc.) e/o di aree e locali pubblici in concomitanza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali (esempio concerti, raduni, ecc.), oppure in caso di manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande (feste parrocchiali, sagre, feste di partito, ecc.) per le quali si verifica una produzione di rifiuti straordinaria e variabile in ragione del numero dei partecipanti, le modalità del servizio di gestione dei rifiuti nonché l'importo della tariffa dovuta, dovranno essere disciplinate da apposita convenzione stipulata tra il soggetto gestore e il promotore delle manifestazioni anche con riferimento alle eventuali aree esterne limitrofe.

8. In mancanza di stipula del contratto, la Tariffa è comunque applicata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- 1 a) abitazioni di residenza con un unico occupante: riduzione del 5 %;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

d) fabbricati rurali , solo se censiti presso l'Agenzia delle entrate con annotazione a margine, ad uso abitativo: riduzione del 10%. La presente riduzione non è cumulabile con quanto previsto al seguente comma 3.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche, aventi un'area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 20 mq, che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica inizialmente una riduzione del 10%. Tale condizione è valida anche nel caso di condomini comprendenti più utenti, purché l'area verde abbia una superficie di almeno 60 mq. L'acquisto della compostiera sarà a carico dell'utente che risponde della perfetta funzionalità della stessa.

L'incentivo verrà corrisposto direttamente in bolletta in un'unica soluzione dopo l'esito positivo delle verifiche di controllo effettuate dal gestore.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione o della riduzione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 100% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti assimilati conferiti al servizio pubblico;

Ai fini dell'applicazione di tale riduzione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge indicante i locali e/o aree dove si producono i rifiuti che vengono avviati a recupero, corredata dai formulari di identificazione dei rifiuti avviati al recupero derivanti dall'attività esercitata da cui si evinca la tipologia e la quantità dei rifiuti stessi, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Gli esercizi commerciali che adottano distributori automatici "a spina" per la somministrazione di bevande, detersivi, caffè, ed altri prodotti alimentari e non, beneficiano della riduzione del 10% della parte variabile della tariffa, previa presentazione di adeguata documentazione al comune/ente gestore e conseguente verifica.

La suindicata riduzione è riconosciuta per le sole superfici destinate alla vendita dei citati prodotti e per un massimo di euro 250,00.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

~~1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento nella percentuale del 60% per gli immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è completamente attivato se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita supera i 300 m. La misura della distanza è calcolata dal confine della proprietà, includente i locali o l'area ove vengono prodotti i rifiuti, e comunque dall'inizio della strada di proprietà comunale al più vicino cassonetto.~~

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni.

1. A decorrere dal 01/01/2015, al fine di agevolare l'insediamento di nuove attività economiche, si prevede l'esenzione temporanea dal pagamento della Tari per le nuove attività di impresa, di tipo commerciale, artigianale e professionale per una durata di 24 mesi decorrenti dalla data dell'effettivo inizio dell'attività. L'esenzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro 6 (sei) mesi dalla cessazione e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Questa ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio).

2. A decorrere dal 01/01/2015 e per una durata di 24 mesi, al fine di contrastare la dipendenza dai giochi, si prevede un abbattimento della superficie pari al 15% per tutte le attività economiche che hanno dismesso slot-machine e video poker.

3. Le suddette agevolazioni saranno concesse esclusivamente su richiesta dei contribuenti aventi diritto, da presentare entro i termini previsti per effettuare la relativa dichiarazione e previo esame da parte del funzionario responsabile.

4. Le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Ad esclusione dell'art. 27, in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- 1a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- 2b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- 3c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- 1a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- 2b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- 3c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso, l'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune/Gestore del Servizio ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1, la cessazione può avvenire anche a cura del Gestore del Servizio nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentri, decessi).

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 15, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- 1 a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- 2 b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- 3 c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- 4 d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree.
- 5 e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- 6 f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- 1 a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- 2 b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- 3 c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- 4 d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- 5 e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento ~~fino ad un massimo di 24 rate mensili secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate~~ secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:

2.1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

2.2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

2.3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2.4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

3. Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 34. Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in ~~due~~ **tre** rate, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento in posta ordinaria da parte del Comune e con avvertimento che in caso di omesso/parziale versamento degli importi dovuti alle scadenze indicate, si procederà con la notifica di formale atto di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune notifica, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza, che, in caso di inadempimento, si irrognerà altresì la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, oltre agli interessi di mora, con avvertimento che divenuto l'accertamento definitivo si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. L'atto di accertamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.

5. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica dell'atto di accertamento, il Comune procede alla riscossione coattiva dei relativi importi che potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

6. Non si procede a riscossione quando la somma complessiva da richiedere mediante l'emissione è inferiore a euro 12 euro.

Art. 35. Interessi

1. Sulle somme dovute non versate alle previste scadenze si applicano gli interessi moratori stabiliti dal Regolamento comunale sull'attività tributaria. In carenza del citato regolamento comunale alle somme dovute si applicano gli interessi di mora, computati nella misura del vigente tasso legale;

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno

1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

Art. 42. Disposizioni relative ai versamenti

Il tributo viene ripartito in rate calcolate in base alle tariffe TARI deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. **Sia il numero delle rate che le relative scadenze devono essere determinate con atto consiliare.**